



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.10.2024
C(2024) 7199 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.10.2024

**che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda le modifiche relative
alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito
della convenzione di Basilea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("la convenzione di Basilea" o "la convenzione"), che è stata adottata il 22 marzo 1989 ed è entrata in vigore nel 1992¹. Le parti vincolate dalla convenzione di Basilea sono 191.

Nella quindicesima riunione, il 17 giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato di assoggettare tutti i rifiuti elettrici ed elettronici ai meccanismi di controllo della convenzione (decisione BC-15/18). Questi tipi di rifiuti saranno inclusi negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea e le relative voci che attualmente figurano negli allegati VIII e IX saranno sostituite dalle nuove voci. Le modifiche miglioreranno i controlli sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici, incoraggiando così una gestione ecologicamente corretta e contribuendo a porre un freno ai movimenti transfrontalieri illegali di rifiuti.

Le modifiche prenderanno effetto il 1° gennaio 2025.

Modifiche analoghe sono state apportate al regolamento (CE) n. 1013/2006, che è stato abrogato dal regolamento (UE) 2024/1157 a decorrere dal 20 maggio 2024, ma che continuerà ad applicarsi fino al 21 maggio 2026, ad eccezione di alcune disposizioni. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle modifiche della convenzione di Basilea, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1157.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente regolamento delegato è stato elaborato per dare attuazione, nella normativa dell'UE, alle modifiche degli allegati della convenzione di Basilea sopra descritte e si basa sul testo della decisione in materia adottata dalla conferenza delle parti della convenzione di Basilea nella sua quindicesima riunione. Gli Stati membri e i portatori di interessi sono stati ampiamente consultati, sia in vista della definizione della posizione dell'UE alla conferenza delle parti della convenzione di Basilea, sia in seguito.

L'attuazione delle modifiche della convenzione di Basilea mediante il presente regolamento delegato è stata oggetto di ulteriori discussioni con gli Stati membri durante le riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio "Questioni ambientali internazionali", che si occupa della convenzione di Basilea, e nel corso di una riunione del gruppo di esperti sui rifiuti tenutasi il 13 maggio 2024². I portatori di interessi sono stati informati anche durante tutto questo processo e hanno potuto partecipare alla riunione del gruppo di esperti. Sono altresì stati consultati in via informale dalla Commissione europea a febbraio 2024 e nel corso di varie riunioni bilaterali.

Il progetto di atto è stato pubblicato per permettere al pubblico di esprimersi al riguardo³ e, nel periodo compreso tra il 5 giugno e il 3 luglio 2024, la Commissione ha ricevuto osservazioni e contributi da 18 portatori di interessi. Dato che il presente regolamento

¹ Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

² <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=it&meetingId=53508&fromExpertGroups=03343>.

³ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14174-Commercio-di-rifiuti-elettronici-2-modifiche-agli-allegati-della-convenzione-di-Basilea_it.

delegato è, nella sostanza, simile al progetto di regolamento delegato che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006, che è stato pubblicato per permettere al pubblico di esprimersi al riguardo nello stesso periodo⁴, e poiché alcune posizioni dei portatori di interessi espresse in relazione a tale atto sono pertinenti anche per il presente regolamento delegato, tutte le osservazioni sono state esaminate congiuntamente.

Dalla consultazione pubblica è emerso un ampio sostegno all'integrazione delle nuove voci della convenzione di Basilea sui rifiuti elettrici ed elettronici nel diritto dell'UE per quanto riguarda le norme che ne disciplinano l'esportazione dall'UE verso paesi terzi, nonché le importazioni da tali paesi nell'UE. Anche l'integrazione della nuova voce relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici **pericolosi** della convenzione di Basilea, per quanto riguarda le spedizioni di tali rifiuti tra gli Stati membri, ha trovato ampio sostegno.

D'altro canto, un certo numero di riciclatori e associazioni di riciclatori, nonché rappresentanti di vari settori industriali, hanno indicato che sarebbe sproporzionato applicare la "procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte" alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici **non pericolosi** tra Stati membri, che sono attualmente soggette agli "obblighi generali d'informazione" di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 (la cosiddetta "procedura dell'elenco verde"). A loro avviso le norme per il trattamento di tali rifiuti sono armonizzate in tutta l'UE e garantiscono un livello di protezione ambientale simile negli Stati membri. Le quantità di tali rifiuti spedite a fini di riciclaggio tra gli Stati membri sono ingenti e l'applicazione della "procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte" comporterebbe ritardi e costi aggiuntivi. Sarebbe così compromesso l'obiettivo dell'UE di aumentare il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche.

Molti dei portatori di interessi che hanno espresso questa preoccupazione hanno suggerito di mantenere invariate le norme vigenti sulle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici all'interno dell'UE, compresa la classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi nelle voci GC010 e GC020, fino al 1° gennaio 2027. Per allora si prevede che il sistema per l'attuazione dello scambio per via elettronica delle informazioni e della documentazione relative alle spedizioni di rifiuti istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1157 sia pienamente operativo e consenta un'efficace e piena attuazione dei controlli previsti dalla convenzione di Basilea dopo il 1° gennaio 2027. Ciò significherebbe che per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi gli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuerebbero ad applicarsi fino a quando l'articolo è d'applicazione.

La Commissione ha esaminato tutte le argomentazioni sollevate, compresi i nuovi dati forniti dai portatori di interessi in merito alle quantità di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi spediti tra Stati membri conformemente agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Ciò ha condotto ad alcune modifiche dell'atto delegato su cui Stati membri e portatori di interessi sono stati consultati a settembre 2024. L'intervento riguarda il regime che si applicherebbe alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi all'interno dell'UE, che fino al 1° gennaio 2027 continuerebbero ad essere soggette alle stesse norme attualmente in vigore. La scelta del 1° gennaio 2027 è legata al fatto che, entro tale data, il sistema digitale per le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1157 sarà pienamente operativo.

⁴

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14176-Commercio-di-rifiuti-elettronici-1-modifiche-agli-allegati-della-convenzione-di-Basilea_it.

Le nuove voci della convenzione di Basilea relative ai rifiuti elettrici ed elettronici prenderanno effetto il 1° gennaio 2025 a livello mondiale. Il loro recepimento nel diritto dell'UE dovrebbe avvenire entro tale data. Non far coincidere la data d'inizio dell'applicazione delle norme relative all'esportazione di tali rifiuti al di fuori dell'UE con quella delle norme relative alle spedizioni tra gli Stati membri rischia di incidere negativamente sulla chiarezza giuridica e di complicare ancor più le azioni di contrasto. D'altro canto, consentire un periodo transitorio in cui le attuali norme sulle spedizioni tra gli Stati membri dei rifiuti elettrici ed elettronici che figurano nell'elenco verde continuerebbero ad applicarsi finché l'applicazione delle procedure digitalizzate non riduca gli oneri amministrativi quando i rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica faciliterà la spedizione di tali rifiuti verso impianti di riciclaggio adeguati, in linea con gli obiettivi dell'economia circolare, garantendo nel contempo un controllo sufficiente. Le spedizioni di rifiuti che figurano nell'elenco verde sono monitorate a norma degli "obblighi generali di informazione" di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1157. Ciò significa che ogni spedizione deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato VII di detto regolamento. Tale procedura, una misura specifica prevista dalla legislazione dell'UE, si applica a tutti i rifiuti figuranti nell'elenco verde come garanzia di tracciabilità e sostenibilità per le spedizioni di tali rifiuti e la loro gestione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 79 del regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati di detto regolamento al fine di tenere conto delle modifiche e delle decisioni convenute nell'ambito della convenzione di Basilea.

Il presente atto delegato modifica gli allegati III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1157 tenendo conto della decisione (UE) 2020/1829 del Consiglio, del 24 novembre 2020⁵.

Le modifiche sono intese a:

- integrare nel regolamento (UE) 2024/1157 (allegato V) la nuova voce sui rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (A1181) concordata nell'ambito della convenzione di Basilea;
- integrare nel regolamento (UE) 2024/1157 (allegato V) la nuova voce sui rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (Y49) concordata nell'ambito della convenzione di Basilea;
- sopprimere il riferimento alla voce B1110 nell'allegato III, in quanto non sarà più applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- sopprimere il riferimento alla voce A1180 nell'allegato IV, in quanto non sarà più applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- sopprimere il riferimento alle voci A1180, B1110 e B4030 nell'allegato V, in quanto non saranno più applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- consentire la spedizione dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi classificati sotto le voci GC010 e GC020 all'interno dell'Unione conformemente agli obblighi generali di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 fino al 31 dicembre 2026.

⁵ Cfr. decisione (UE) 2020/1829 del Consiglio, del 24 novembre 2020, disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1829&from=it>.

L'atto delegato non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.10.2024

che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006⁶, in particolare l'articolo 79, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della quindicesima riunione tenutasi nel giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-15/18, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (voce A1181) nell'allegato VIII della convenzione di Basilea, sopprimendo nel contempo la voce A1180 del medesimo allegato, e di aggiungere una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (voce Y49) nell'allegato II della convenzione di Basilea, sopprimendo nel contempo l'attuale voce relativa a tali rifiuti (voce B1110) e la voce B4030 nell'allegato IX della convenzione di Basilea. Le modifiche prenderanno effetto il 1° gennaio 2025.
- (2) È opportuno che l'Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici nei pertinenti allegati del regolamento (UE) 2024/1157 laddove questi fanno riferimento agli allegati della convenzione di Basilea.
- (3) Per quanto riguarda l'esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall'Unione verso paesi terzi e la loro importazione nell'Unione da paesi terzi, gli allegati III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1157 dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le esportazioni dall'Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero⁷ (di seguito "decisione OCSE") e le importazioni nell'Unione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell'allegato VIII e Y49 dell'allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'allegato V del regolamento (UE) 2024/1157, è opportuno vietare

⁶ GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj>.

⁷ OCSE/LEGAL/0266.

l'esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell'allegato VIII e Y49 dell'allegato II della convenzione di Basilea verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

- (4) Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi tra Stati membri, le voci GC010 e GC020 dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026. Tali spedizioni sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1157, che garantisce la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti figuranti nell'elenco verde ai fini di una loro gestione ecologicamente corretta. A decorrere dal 1° gennaio 2027 tutti i rifiuti elettrici ed elettronici spediti all'interno dell'Unione dovrebbero essere classificati sotto la voce Y49 o A1181 e le loro spedizioni dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Entro tale data il sistema centrale per la presentazione e lo scambio di documenti e informazioni relativi alle spedizioni dei rifiuti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1157 sarà pienamente operativo. Questo sistema faciliterà il processo per ottenere le autorizzazioni per le spedizioni di tali rifiuti.
- (5) Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all'OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti elettrici ed elettronici. Le voci GC010 e GC020 negli allegati III e IV del regolamento (UE) 2024/1157 non dovrebbero pertanto più essere applicate per l'esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall'Unione verso paesi terzi e per l'importazione di tali rifiuti nell'Unione da paesi terzi.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1157,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, IV e V del regolamento (UE) 2024/1157 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18.10.2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN